

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO IN RIASSUNZIONE CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse della sig.ra **Martina Spina** nata a Catania il 17.04.1990, cod. fisc. SPNMTN90D57C351U, rappresentata e difesa, giusta procura in calce su foglio separato al presente atto, dall'Avvocato Rossella SPINA (c.f. SPN RSL 87M58 C351N, rossella.spina@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095-0936744) con studio in Catania Corso Italia 302, la quale dichiara voler ricevere ogni comunicazione esclusivamente tramite PEC all'indirizzo sopra indicato;

Ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/a, c.f. 80185250588;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** in persona del dirigente pro tempore con sede in Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo, c.f. 80018500829
- **USR Sicilia - AT per la provincia di Catania**, in persona del dirigente pro tempore con sede in Catania Via Pietro Mascagni 52, c.f. 80008730873
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex - lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

Resistenti

E NEI CONFRONTI

Lidia Vona----- (posizionata n. 1282 graduatoria pubblicata il 26/08/2022) -----, nelle qualità di controinteressato

-controinteressati

PREMESSO CHE

- 1) L'odierna ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, depositava in data 12.09.2022 ricorso con istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a., previamente notificato alle parti resistenti e controinteressati, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione Distaccata di Catania, del seguente tenore:

**“ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
SICILIA - SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA**

RICORSO con istanza cautelare

*Nell'interesse della sig.ra **Martina Spina** nata a Catania il 17.04.1990, cod. fisc. SPN MTN 90D57 C351U, rappresentata e difesa, giusta procura in calce su foglio separato al presente atto, dall'Avvocato Rossella SPINA (c.f. SPN RSL 87M58 C351N, rossella.spina@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095-0936744) con studio in Catania Corso Italia 302, la quale dichiara voler ricevere ogni comunicazione esclusivamente tramite PEC all'indirizzo sopra indicato;*

Ricorrente

CONTRO

*- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/a, c.f. 80185250588;*

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del dirigente pro tempore con sede in Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo, c.f. 80018500829

- USR Sicilia - AT per la provincia di Catania, in persona del dirigente pro tempore con sede in Catania Via Pietro Mascagni 52, c.f. 80008730873

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex - lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

Resistenti

E NEI CONFRONTI

Lidia Vona, c. f. VNOLDI84C45B428G, residente in Via Croce Del Vicario 6 – Caltagirone (posizionata n. 1282 graduatoria pubblicata il 26/08/2022) pec: lidiavona@psypec.it, nelle qualità di controinteressato

-controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DI SOSPENSIONE CAUTELARE

- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Catania pubblicate in data 01/08/2022 in uno con il provvedimento n. 11302 del 01/08/2022 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione, nella parte in cui non risulta applicata la valutazione dei titoli in possesso dalla candidata indicata dall'O.M. 112 del 06/05/2022 e pertanto è stato attribuito alla ricorrente Spina Martina nella graduatoria identificata con il codice "07 SS I FASCIA" – ADSS un punteggio inferiore a quello spettante (doc. 1 – doc. 1a) ;

- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Catania rettifiche pubblicate in data 26/08/2022 in uno con il provvedimento n. 14751 del 26/08/2022 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione in sostituzione del provvedimento n. 11302 del 01/08/2022 nella parte in cui non risulta applicata la valutazione dei titoli in possesso dalla candidata indicata dall'O.M. 112 del 06/05/2022 e pertanto è stato attribuito nella graduatoria identificata con il codice "07 SS I FASCIA" – ADSS un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente Spina Martina (doc. 2 – doc. 2a);

- Elenco pubblicato in data 03.09.2022 in uno con il provvedimento n. 15379 del 03/09/2022 a mezzo del quale è stata disposta la modifica del provvedimento prot.14751 del 26/08/2022 di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24 limitatamente agli aspiranti inclusi nel predetto elenco, nella parte in cui non risulta rettificato il punteggio attribuito alla candidata Spina Martina (doc. 3 – doc.3a);

- nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo.

PER IL RICONOSCIMENTO

del giusto punteggio di ulteriori punti (12), pari al totale di punti 45 (33 già assegnati) come risultanti correttamente dalla tabella A/7 allegata all'O.M. n. 112/2022 (Doc.4)

Con condanna dell'amministrazione resistente a provvedere alla rettifica del punteggio attribuito alla sig.ra Martina Spina nelle graduatorie provinciali per le supplenze di interesse per la provincia di Catania valevole per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

FATTO

1. *Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 il Ministro dell'Istruzione disciplinava, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2024/25, l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto del personale docente, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo nelle Istituzioni scolastiche statali (Doc. 4).*
2. *Che in data 18/05/2022 la sig.ra Martina Spina presentava, nei termini e nelle modalità previsti dalla suindicata Ordinanza, la domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Catania per la classe di concorso Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, indicando nell'apposita sezione dedicata alla "Graduatoria ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO - Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio Titolo Accesso: "Dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022" (Domanda identificata con Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7080895.18-05-2022). (Doc. 5)*
3. *Che in data 12.07.2022 la ricorrente conseguiva presso l'Università degli Studi Kore di Enna la specializzazione sul sostegno sullo specifico grado ex art. 13 del D.M. 249/2010 con votazione 30/30 (rapportato 100/100) (Doc.6). Conseguentemente, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'O.M. 112 del 06.05.2022, in data 13.07.2022 la sig.ra Martina Spina presentava domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Catania per la classe di concorso Sostegno Scuola Secondaria di II Grado (Domanda identificata con Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8177695.13-07-2022), indicando nella sezione A.1 dedicata ai titoli di accesso alla graduatoria e per l'attribuzione del relativo punteggio il "Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado" con votazione 30/30 – rapportata 100/100 conseguito in data 12.07.2022 presso l'Università degli Studi Kore di Enna. Orbene la candidata avendo indicato il titolo di specializzazione conseguito ai sensi dell'art. 13 del D.M. 249/2010 nella sezione A.1. della domanda, non provvedeva (per mero errore materiale) a spuntare anche la casella indicata nella Sezione A.2 denominata Dettaglio dei titoli di accesso, poiché già inclusa e riportata dalla ricorrente nella Sezione A.1. (Doc. 7).*
4. *La piattaforma informatica avrebbe dovuto acquisire i dati inseriti e alla luce della tabella punteggi allegata all'O.M. n. 112 del 06.05.2022 (prima fascia sostegno, allegato A/7) la candidata avrebbe dovuto conseguire un punteggio complessivo pari a 45 e precisamente: 33 punti per titoli di specializzazione (di cui 24 per conseguimento con votazione 30/30 – rapportata 100/100 del Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado ex art. 13 del D.M. 249/2010 sezione A.1., e 12 punti per percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 sezione A.2.), e 9 punti per corsi di formazione –ECDL, attestato lingua inglese C2 -Sezione B (si veda tabella A/7allegata al Doc.4).*
5. *Con dispositivo prot. n. 11302 del 01/08/2022 l'USR Sicilia - AT per la provincia di Catania pubblicava le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania – posto comune e sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024. (doc. 1);*
6. *La ricorrente risultava ammessa ma con un punteggio inferiore a quello previsto, collocandola in graduazione nella posizione 1396, con attribuzione del punteggio complessivo pari a 33 di cui 24 per conseguimento con votazione 100 del Titolo di*

- specializzazione sul sostegno sullo specifico grado sezione A.1.), e 9 punti per corsi di formazione –ECDL, attestato lingua inglese C2 -Sezione B (si veda tabella A/7allegata al Doc.4).*
7. *Considerato che il sistema informatico non conteggiava gli ulteriori 12 punti per mancata spunta nella casella dedicata al dettaglio dei titoli di accesso Sezione A.2 “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità EX ART. 13 del D.M. 249/2010” titolo di cui la ricorrente era già in possesso e debitamente indicato nella domanda nella Sezione A.1, in data 02.08.2022 veniva formulato apposito reclamo per chiedere la rettifica del punteggio attribuitole (Doc.8)*
 8. *Con successivo dispositivo prot. n. 14751 del 26/08/2022 l’USR Sicilia - AT per la Provincia di Catania ripubblicava in autotutela le medesime graduatorie per la correzione di errori materiali. La candidata risultava collocata nella posizione 1386, con medesimo punteggio pari a 33 (doc. n. 2);*
 9. *Trattandosi di mero errore materiale avendo la candidata correttamente indicato nella domanda di partecipazione proposta entro i termini il possesso dei titoli per l’inserimento in graduatoria con una attribuzione di punteggio pari a 45, e che sussisteva il potere-dovere per l’Amministrazione di valutare la documentazione veritiera prodotta, la ricorrente formulava in data 02.09.2022 ISTANZA DI RETTIFICA ERRORE MATERIALE Per mancata valutazione del titolo di accesso “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado” con votazione 30/30 – rapportata 100/100 conseguita in data 12.07.2022 presso l’Università degli Studi Kore di Enna, e dunque la partecipazione ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 richiesto anche nella sezione A.2., i cui estremi del titolo conseguito ai sensi del citato decreto sono stati correttamente indicati nella domanda di partecipazione e per l’effetto rettificare il punteggio assegnato alla candidata con attribuzione di 45 punti spettanti, con aggiornamento della graduatoria. Al contempo, ai sensi della Legge 241/1990 CHIEDEVA L’Accesso ai documenti amministrativi e in particolare: - Provvedimento di mancato accoglimento del reclamo formulato in data 02/08/2022 dalla candidata per la rettifica del punteggio attribuito. (doc. 9);*
 10. *Che con provvedimento prot. n. 15379 del 03.09.2022 l’Amministrazione provvedeva a modificare il provvedimento prot.14751 del 26/08/2022 di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24 limitatamente agli aspiranti inclusi nell’allegato elenco che fa parte integrante del provvedimento (doc. 3).*
 11. *Che in detto elenco risultava inclusa la candidata Spina Martina, ma l’Amministrazione non provvedeva per mero errore materiale, nonostante l’accoglimento dell’istanza in autotutela presentata, a rettificare il punteggio erroneamente attribuitole (punti attribuiti 33, punti spettanti 45), pertanto in data 05.09.2022 veniva riformulata istanza di correzione materiale, ad oggi rimasta privo di riscontro. (Doc. 10).*
 12. *In sostanza non risultano attribuiti ulteriori punteggi per “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” ex art. 13 del D.M. 249/2010 i cui estremi del titolo conseguito ex artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010 erano già inclusi nella domanda e correttamente inseriti nella sezione A.1.*

L'attribuzione degli ulteriori 12 punti (per titoli si ripete già in possesso e presentati entro i termini indicati nell'O.M. n. 112/2022) avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere 45 punti complessivi ed esser collocata in una posizione utile in graduatoria.

Gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli per gli interessi della candidata Spina Martina.

Tutto ciò premesso sig.ra Martina Spina non avendo altre opportunità per far valere le proprie ragioni, propone ricorso a questo On. le Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia sezione distaccata di Catania in quanto

la decisione è illegittima, e deve essere annullata per i seguenti motivi in punto di

DIRITTO

- ***Mancata valutazione del titolo di accesso “Percorso di formazione ex art. 13 D.M. 249/2010” la cui specializzazione conseguita in data 12.07.2022 è stata correttamente inserita in domanda.***
- ***Erronea attribuzione di punteggio***
- ***Violazione degli artt. 3, 7 e 8 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022***
- ***Violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia***
- ***Violazione dell'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'istituto del soccorso-istruttorio.***
- ***Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposto normativo e di fatto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorietà nel comportamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Illogicità.***
- ***Violazione e falsa applicazione art.3 L.241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione o per insufficienza. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti.***

La domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Catania per la classe di concorso Sostegno Scuola Secondaria di II Grado è stata predisposta dalla ricorrente nel pieno rispetto delle modalità e dei termini impartiti dall'O.M. n. 112 del 06.05.2022. Il possesso dei titoli per l'accesso alla graduatoria è stato correttamente indicato in domanda, dunque la ricorrente lamenta unicamente la mancata attribuzione di ulteriori 12 punti spettanti per il percorso di formazione ex art. 13 D.M. 249/2010, il cui attestato di specializzazione è stato conseguito in data 12.07.2022 presso l'Università Kore di Enna con votazione 30/30 (rapportato 100/100) e gli estremi del predetto titolo sono stati riportati correttamente nella domanda entro il termine di scadenza del 20.07.2022 prevista dall'O.M. n. 112/2022.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 (Istanza di partecipazione): “1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso

specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze.

4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6;

b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;

c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;

d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;

e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.

f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;

g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data

di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.”

In sostanza la candidata, nonostante la corretta indicazione del titolo di specializzazione sezione A.1. (attribuzione punteggio 24), omettendo di spuntare la casella nella sezione A.2. (la cui specializzazione conseguita ex art. 13 D.M. 249/2010 era stata già indicata nella sezione A.1.) non si vedeva attribuiti gli ulteriori 12 punti legittimamente spettanti per titoli acquisiti in data antecedente i cui estremi erano stati riportati in domanda.

L’art. 13 del D.M. 249/2010 intitolato: Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità così recita: “1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati. 2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell’ambito dell’ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali. 3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università. 4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l’esame finale consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.”

Dunque avendo la candidata completato il percorso formativo di cui all’art. 13 del Decreto sopra citato, in data 12.07.2022 conseguiva la specializzazione presso l’Università Kore di Enna con votazione 30/30 (rapportato 100/100), titolo riportato correttamente nella domanda di inserimento in graduatoria nella sezione A.1.

Accadeva però che la piattaforma informatizzata non attribuiva alla candidata gli ulteriori 12 punti legittimamente spettanti per possesso del titolo di specializzazione (implicita la partecipazione ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 13 del D.M. 249/2010), riconoscendo unicamente un punteggio complessivo a 33 punti e precisamente 24 per titolo di specializzazione e 9 per corsi di formazione.

Occorre, pertanto, stabilire, se la mancata indicazione - mancata spunta nella sezione A.2: percorsi di specializzazione di cui all'art. 13 del D.M. 249/2010 – nonostante la corretta indicazione nella sezione A.1. del titolo di specializzazione acquisito nella domanda di inserimento in graduatoria, possa precluderne la valutazione da parte dell'Amministrazione nel caso in cui, come nella specie, gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dall'O.M. n. 112 del 06.05.2022 (scadenza 20.07.2022).

Non vi è dubbio che seguendo attentamente le indicazioni contenute nell'O.M. n. 112/2022, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere ad indicare correttamente fin dal momento della partecipazione alla selezione il possesso dei suddetti titoli (è sufficiente leggere l'art. 7 della predetta Ordinanza), circostanza che di fatto è stata espletata salvo poi non spuntare una ulteriore casellina in cui si ribadiva il possesso di un requisito i cui estremi del titolo di specializzazione conseguito erano stati puntualmente inseriti.

I titoli erano posseduti dalla candidata entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, sono stati indicati entro il termine prescritto.

Né dal bando di concorso, ove all'articolo 7 si prevede il rispetto del termine perentorio di del 20.07.2022 per la presentazione dei titoli per cui è causa pena la decadenza dalla possibilità della loro produzione, né dai principi che regolano le procedure concorsuali - par condicio tra i candidati e divieto di aggravamento della procedura concorsuale - può desumersi il divieto della valutazione dei titoli nel caso in cui gli stessi siano stati indicati nella domanda di inserimento in graduatoria – veniva omessa solo la spunta nella sezione A.2. – e risultano in possesso della candidata nel momento della presentazione dell'istanza di inserimento e siano stati tempestivamente prodotti entro il termine perentorio del 20.07.2022.

L'art. 7 comma 5 dell'O.M. 112/2022, infatti, sanziona soltanto le istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza, prevedendo al successivo comma 11: “È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e).” Inoltre l'art. 3 comma 3 (...) I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e).

Continua l'art. 8 commi 5 - 6: Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

Pertanto l'eventuale mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio pari a 12 per omessa spunta nella sezione A.2. nonostante la corretta indicazione del titolo posseduto entro il termine del 20.07.2022 avrebbe dovuto essere espressamente prevista nell'ordinanza e tale sanzione avrebbe potuto essere applicata qualora dalla non corretta od omessa indicazione del possesso dei titoli

nella domanda, si fosse verificato l'effetto di un aggravio del procedimento, o di un ritardo per l'Amministrazione nella redazione della graduatoria finale, condizioni, queste che non si sono verificate nella specie atteso che secondo quanto prima precisato la ricorrente ha provveduto all'inoltro dei titoli in questione, prontamente, assieme a quelli degli altri candidati.

L'omissione nella quale è incorsa la ricorrente non avrebbe ripercussioni sulla posizione degli altri candidati: come già ricordato i titoli in questione - posseduti e prodotti nei termini - sono stati esaminati tutti nello stesso momento, alla scadenza del termine prevista, e dunque non può ritenersi violata in alcun modo la par condicio tra i candidati.

L'Amministrazione, in presenza della documentazione attestante il possesso di titoli prodotti dalla ricorrente, avrebbe dovuto tener conto della medesima ai fini della redazione della graduatoria, attribuendo gli ulteriori 12 punti.

L'atteggiamento assunto dall'Amministrazione è in netto contrasto con gli Articoli 3 e 8 della citata Ordinanza Ministeriale i quali prevedono quanto segue:

Art. 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale

3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e),

Articolo 8 (Valutazione dei titoli): 1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: prima fascia sostegno, allegato A/7.

Difatti se da un lato l'USR Sicilia – A.T. di Catania accoglieva l'istanza in autotutela formulata dalla ricorrente in data 02.09.2022, includendola nell'elenco allegato al provvedimento prot. n. 15379 del 03.09.2022 con cui l'Amministrazione provvedeva a modificare il provvedimento prot.14751 del 26/08/2022 di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24 limitatamente agli aspiranti inclusi nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento, al contempo manteneva immutato il punteggio erroneamente attribuito alla candidata, senza motivazione alcuna, in violazione dell'art. 3 della Legge 241/90.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela

della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; ma già C.d.S., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di auto-responsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. C.d.S., sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.

In ogni altro caso, invece, come nel caso della ricorrente, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. C.d.S., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, l'avversa Amministrazione ben poteva, prima di concludere per la non valutabilità del percorso di specializzazione il cui titolo conseguito tempestivamente è stato regolarmente indicato della sezione A.1, verificare la correttezza dei dati inseriti in domanda.

Si tratta di un errore commesso in assoluta buona fede che peraltro ha gravemente penalizzato ai fini della graduatoria definitiva, e non si configura alcuna dichiarazione mendace ai sensi degli artt. 75 e 76 del dpr 445/2000.

Secondo la Terza sezione del T.A.R. del Lazio, sentenza n. 7769 del 10 agosto 2007, la mancata o non corretta indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso, non può precludere la valutazione da parte

dell'Amministrazione nel caso in cui gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.

A conferma possiamo citare anche una sentenza del Consiglio di Stato relativamente recente (sentenza del Consiglio di Stato del 5 agosto 2019, n. 5536): “l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell’Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l’esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e in difetto di una puntuale indicazione dell’interessata non può assolutamente scattare il potere-dovere dell’Amministrazione di integrare la relativa documentazione”.

Ma nonostante reiterati reclami inoltrati dalla ricorrente in autotutela, l’avversa Amministrazione da un lato accoglieva l’istanza di rettifica (si veda doc. 3 – 3a includendo la candidata nell’elenco degli aspiranti a cui era stata accolta l’istanza di rettifica errore materiale), ma dimenticava al contempo di provvedere in concreto alla modifica del punteggio, con evidente illogicità.

Alla luce della tabella A/7 allegata nell’OM 112/2022 la candidata avrebbe dovuto ottenere un punteggio complessivo pari a 45 (33 titoli di specializzazione, 9 corsi di formazione) anziché i 33 attualmente attribuiti (24 titoli di specializzazione, 9 corsi di formazione)

Per tutto quanto premesso si configura una evidente e manifesta illegittimità ed illogicità del provvedimento finale (graduatoria) per mancata valutazione del titolo di abilitazione conseguito ex artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010 tempestivamente dalla candidata, il quale pertanto, deve essere annullato, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i 45 punti spettanti.

ISTANZA CAUTELARE

Manifesto è il fumus boni iuris del presente ricorso, vista la fondatezza dei motivi di doglianza, per come sopra esposti, sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati i quali, altresì, determinano gravi e irreparabili conseguenze per la ricorrente. Evidente è, altresì, il periculum in mora, ove si consideri che l’odierna ricorrente riceverebbe il grave pregiudizio di vedersi privata della possibilità di ottenere un punteggio maggior nonostante la regolarità dei titoli posseduti in data antecedente alla scadenza della domanda di inserimento e regolarmente indicati entro il termine previsto del 20.07.2022.

Pertanto si chiede a questo On. le Tribunale di voler provvedere positivamente sulla domanda cautelare attribuendo alla candidata Spina Martina, anche con riserva, il punteggio complessivo di 45, e precisamente 24 per “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito pari a 100, 12 punti per percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010, e ulteriori 9 punti per titoli culturali (sezione B).

Si ritiene la necessità della proposizione della domanda cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a., onde evitare che si formi una graduatoria definitiva in assenza di decisione sul ricorso. In questa ottica si chiede all' Ecc.mo TAR adito - o di apprestare misure cautelari finalizzate al riesame della posizione della candidata, sulla base dei motivi che precedono, -o di fissare udienza ai fini di una sollecita definizione del giudizio nel merito.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

L'impugnativa ha ad oggetto la rettifica del punteggio attribuito alla sig.ra Spina Martina nelle graduatorie provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Catania per la classe di concorso Sostegno Scuola Secondaria di II Grado e conseguentemente va a coinvolgere la posizione del ricorrente nella graduatoria stessa.

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei soggetti interessati inseriti nell'elenco della graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Catania pubblicate in data 01/08/2022 così come rettifiche in data 26/08/2022 dell'USR Sicilia – AT per la provincia di Catania, di data e protocollo sconosciuti, e che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente provvedimento i cui indirizzi di residenza sono sconosciuti e per i quali si chiede la notificazione per pubblici proclami, stante l'elevato numero di candidati coinvolti.

Pertanto, si chiede che Codesto Tribunale voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami del su esteso atto indicando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati.

Per questi motivi

PIACCIA ALL'ON. LE TRIBUNALE ADITO

Previa fissazione di udienza per la discussione della misura cautelare, preliminarmente accogliere la domanda cautelare disponendo in conseguenza l'attribuzione di ulteriori 12 punti, e dunque assegnare alla ricorrente un punteggio complessivo pari 45, con contestuale aggiornamento della predetta graduatoria, e con ogni conseguente statuizione.

Nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente, riconoscendo ulteriori 12 punti per possesso dei requisiti indicati nella domanda di inserimento, e dunque assegnare un punteggio complessivo pari 45, con contestuale aggiornamento della predetta graduatoria, e con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e trattandosi di pubblico impiego è soggetta al pagamento del contributo unificato pari a euro 325,00.

Si producono, offrendoli in copia, depositati in cancelleria i seguenti documenti:

Procura alle liti

Indice documenti (Foliario)

1.Provvedimento emesso dall' USR prot. 11302 del 01.08.2022

1a. Allegato: 07.SS I FASCIA graduatoria del 01.08.2022

2.Provvedimento emesso dall' USR prot. 0014751.26-08-2022

2a . Allegato: SS I FASCIA graduatoria del 26.08.2022

3.Provvedimento emesso dall' USR prot. 0015379.03-09-2022

Si ritiene la necessità della proposizione della domanda cautelare sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora. In questa ottica si chiede all'ill.mo Tribunale adito - o di apprestare misure cautelari finalizzate al riesame della posizione della candidata, sulla base dei motivi che precedono, -o di fissare udienza ai fini di una sollecita definizione del giudizio nel merito.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

“L’impugnativa ha ad oggetto la rettifica del punteggio attribuito alla sig.ra Spina Martina nelle graduatorie provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Catania per la classe di concorso Sostegno Scuola Secondaria di II Grado e conseguentemente va a coinvolgere la posizione del ricorrente nella graduatoria stessa.

Laddove codesto On.le Tribunale lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell’elevato numero dei soggetti interessati inseriti nell’elenco della graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Catania pubblicate in data 01/08/2022 così come rettifiche in data 26/08/2022 dell’USR Sicilia – AT per la provincia di Catania, di data e protocollo sconosciuti, e che verrebbero pregiudicati dall’accoglimento del presente provvedimento i cui indirizzi di residenza sono sconosciuti e per i quali si chiede la notificazione per pubblici proclami, stante l’elevato numero di candidati coinvolti.

Pertanto, si chiede che Codesto Tribunale voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami del su esteso atto indicando i modi più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli interessati. Per questi motivi”

RICORRE IN RIASSUNZIONE

All’Ill.mo Tribunale di Catania – Sezione Lavoro emettere in via cautelare, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l’udienza per la comparizione delle parti, accogliere la domanda cautelare disponendo in conseguenza l’attribuzione alla ricorrente Spina Martina di ulteriori 12 punti, e dunque assegnare alla ricorrente un punteggio complessivo pari 45, con contestuale aggiornamento della predetta graduatoria, e con ogni conseguente statuizione.

Nel merito, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, accogliere il ricorso e per l’effetto rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente, riconoscendo ulteriori 12 punti per possesso dei requisiti indicati nella domanda di inserimento, e dunque assegnare un punteggio complessivo pari 45, con contestuale aggiornamento della predetta graduatoria, e con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e trattandosi di pubblico impiego è soggetta al pagamento del contributo unificato pari a euro 259,00.

Sin da ora si produce la seguente documentazione:

Doc.A: Originale Fascicolo di parte Tribunale di Amministrativo Regionale Sez. Distaccata Sicilia proc. n. R.G. 1352/2022 composto da:

Ricorso con istanza cautelare

Ricorso con attestazione di avvenuta notifica

Ricorso notificato

Procura alle liti

Indice documenti (Foliario)

Istanza di fissazione udienza

F24 pagato

1.Provvedimento emesso dall’ USR prot. 11302 del 01.08.2022

1a. Allegato: 07.SS I FASCIA graduatoria del 01.08.2022

2. Provvedimento emesso dall' USR prot. 0014751.26-08-2022
2a . Allegato: SS I FASCIA graduatoria del 26.08.2022
3. Provvedimento emesso dall' USR prot. 0015379.03-09-2022
3a. Allegato Elenco rettifiche post ultima pubblicazione
4. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022
5. Istanza di inserimento PR-PRGS-214-martina.spina-18_05_2022-CT3210997235156276714
6. Titolo di specializzazione conseguito ex artt. 5 e 13 DM 249/2010 in data 12.07.2022
7. Istanza PR-PRGS-245-martina.spina-13_07_2022-CT8199903612375755445
8. Istanza di reclamo formulata in data 02.08.2022
9. Istanza in autotutela e accesso agli atti amministrativi del 02.09.2022
10 Istanza in autotutela del 05.09.2022
Doc.B: Decreto cautelare del 20/09/2022
Doc.C: Sentenza n. 3047/2022 del 24/11/2022 regolarmente notificata;
Doc.D: Attestazione di passaggio in giudicato.

Catania, lì 26/01/2023

Avv. Rossella Spina